



# **CITTÀ DI SALA CONSILINA**

**PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84036**

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - COMMERCIO**

**ORDINANZA N.22**

**ANNO 2015**

**OGGETTO: opere infrastrutturali area P.I.P. Trinità - Disciplina della circolazione stradale.**

## **IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE**

**PREMESSO** che l'impresa Adinolfi Giovanni s.r.l. con sede in Salerno alla via Andrea Romualdo - partita IVA 04731480655 è aggiudicataria dei lavori per l'esecuzione di "opere infrastrutturali nell'area P.I.P. Frazione Trinità, località Santa Maria degli Ulivi e Fontanelle – completamento";

**VISTA** la nota del 18.08.2015, con la quale il sig. Luca Adinolfi nato il 15.11.1977 in Polla (SA) residente in Montesano sulla Marcellana (SA) alla via Pantanelle n. 45, in qualità di amministratore unico della predetta impresa, chiede l'adozione di un provvedimento di proroga dell'ordinanza n. 21 /15 nonché l'emissione di ulteriore provvedimento di disciplina della circolazione stradale nelle aree stradali interessate dai lavori onde poterli eseguire in regime di sicurezza;

**ACCERTATA** l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di modificare il regime di circolazione stradale ordinariamente vigente nelle vie Nocito, Carrara Giuliana, Vignali, Quacquarella, Fonti e Fontanelle per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori pubblici, ovvero dal 24.08.2015 al 26.09.2015, come da richiesta di parte;

**ATTESO** che i lavori pubblici, eccezion fatta per le vie Fonti e Fontanelle, devono essere eseguiti su strade classificate come locali, interessate da bassi flussi veicolari e che le famiglie residenti sono informate circa i tempi e i motivi della chiusura al transito veicolare delle vie pubbliche in parola;

**RILEVATO**, pertanto, che per consentire l'esecuzione delle opere è opportuno procedere alla modifica del regime di circolazione stradale sulle vie comunali considerate, fatta salva la possibilità d'accesso per i mezzi di soccorso ed emergenza nonché di cantiere;

**VISTO** il Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 6, 7, 20, 21 e 37;

**VISTO** l'art. 30 e seguenti del Regolamento d'esecuzione ed attuazione del C.d.S.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni,

## **ORDINA**

1. la proroga delle prescrizioni ordinate con provvedimento di questo Settore n. 21 del 08.08.2015;
2. l'istituzione del senso unico alternato lungo la via Fonti e Fontanelle ( tratto stradale che dai confini con il comune di Padula arriva fino all' intersezione con la rampa d'accesso supermercato LIDL ;
3. Chiusura al transito veicolare di via Quacquarella, tratto che dall'intersezione con via Palazzuolo Spineto arriva fino all'intersezione con via Fontanelle.
4. Tutte le prescrizioni sopra ordinate avranno efficacia dalla data di emissione del presente provvedimento con valenza fino a completamento dei lavori che si presumono completati entro il 26.09.2015.
5. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in tutte le aree stradali di cui ai punti 1, 2 e 3, per l'intero periodo di vigenza delle ordinate prescrizioni;

Per agevolare i residenti, è in facoltà/dovere della ditta incaricata dei lavori garantire, al di fuori dell'orario di svolgimento dei lavori e qualora le condizioni tecniche di esecuzione dei lavori lo consentano, un corridoio di transito per l'accesso veicolare dei residenti alle singole abitazioni.

Ai soggetti giuridici responsabili dell'area di cantiere stradale è fatto obbligo di delimitare e proteggere apposito corridoio di transito pedonale per consentire la mobilità pedonale ed il libero accesso alle proprietà private esistenti nelle strade interdette alla circolazione.

Alla ditta esecutrice dei lavori è fatto altresì obbligo di procedere all'installazione di tutta la segnaletica stradale necessaria alla delimitazione e messa in sicurezza del cantiere stradale,

## **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia consegnata direttamente alla ditta esecutrice dei lavori, che rimane responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori autorizzati.

Il presente provvedimento viene reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.

Gli operatori del Comando di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dall'attivazione della segnaletica stradale o dalla sua pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, può essere proposto ricorso, da chiunque ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 495/92.

*Sala Consilina, 25 agosto 2015*

Il Responsabile P.O. del Settore  
Ten. Gian Mauro Baratta